



COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

Determinazione dell' Ufficio Tecnico N.253 DEL 23/12/2022

Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica del tratto di marciapiede lungo la S.R. n. 44 da Ondro Mettie a Steina (CUP: J93F22000070004 - CIG:957010192C). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamati i seguenti atti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il decreto legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11.09.2020, n. 120, e il decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29.07.2021, n. 108;
- il D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»";
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali";
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.02.2022, divenuta esecutiva in data 09.02.2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.02.2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2022/2024, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante "Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022".

Premesso che:

- il programma dell'Ente prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del marciapiede, lungo la S.R. 44, in località Mettie - Steina;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 163 del 29.08.2022 è stato affidato all'Ing. Del Grosso Fabio, con studio in Verrès (AO), DLGFBA75C04C665G P.IVA 01106310079, il servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori e contabilità, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione marciapiede Mettie – Steina”.

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 141 in data 22.12.2022, sono stati approvati il quadro economico e gli elaborati progettuali, dei lavori di “Realizzazione nuovo impianto di illuminazione marciapiede Mettie - Steina”, per una spesa complessiva pari a euro 81.357,06, così suddivisa:

A – IMPORTO LAVORI		
A.1	Lavori oggetti a ribasso	€ 54.910,33
A.1.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 54.910,33
A.2	Lavori non soggetti a ribasso	€ 6.742,50
A.2.1	Importo economie	€ 3.000,00
A.2.2	Oneri di discarica (smaltimento e trasporto)	€ 742,50
A.2.3	Oneri per la sicurezza (comprensivi di: DPI, installazione di cantiere con baraccamento, recinzione di cantiere) 4%	€ 3.000,00
A	TOTALE NETTO	€ 61.652,83
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese per interferenze/allacciamenti	€ 250,00
B.2	Spese tecniche (progetto definitivo-esecutivo, DL, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione CRE)	€ 7.000,00
B.2.1.	Contributo 4% e IVA 22% spese tecniche	€ 1.881,60
B.2.2	Fondo funzioni tecniche 2%*80% (ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016)	€ 986,45
B.3	Contributo gara ANAC	€ 30,00
B.4	Imprevisti 5% + 10% IVA	€ 3.390,91
B.5	I.V.A. 10%	€ 6.165,28
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.4-B.13)	€ 19.704,23
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 81.357,06

Dato atto che in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, successivamente, modificato ed integrato tanto dal D.lgs. 19.04.2017, n. 56, quanto dal Decreto-Legge 18.04.2019, n. 32, come convertito nella Legge n. 55 del 14.06.2019, nella Legge n. 120 del 11.09.2020 e nella Legge n. 108 del 29.07.2021.

Considerato che l'affidamento dei lavori in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Rammentato che l'articolo 30, comma 1, del citato Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016, recita: “L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. (...)”.

Dato atto che l'art. 36, commi 1 e 2 lettere a) e b), del citato Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 recita: 36 (Contratti sotto soglia) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021):

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020);
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;”;

così modificato dall'art. 1, comma 5- bis, legge n. 120 del 2020);

- b. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.”

Atteso che:

- con Legge 11.09.2020 n. 120 (*Decreto Semplificazioni*) recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, poi modificata dall'art. 51 del d.l. 77.2021, convertito in l. n. 108.2021, sono state previste norme derogatorie all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure di gara per l'affidamento di appalti, al fine di accelerare tali procedure e incentivare gli investimenti pubblici;
- che in particolare l'art. 1, “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, commi 1 e 2, lettera a) della citata Legge 11.09.2020 n. 120 - per come modificati dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) e sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in l. n. 108.2021- precisano:
 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b. procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
 - c....omissis...
 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo

più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Considerato che l'art. 37, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

è stato sospeso sino al 31 giugno 2023 e pertanto questo Ente può svolgere autonomamente la procedura selettiva per l'affidamento dei lavori in argomento.

Atteso inoltre che l'art. 5 "Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza" della Legge regionale 5 agosto 2021, n. 23, recante "Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta. Vallée d'Aoste per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021.2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni", stabilisce quanto segue:

1. Limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e le loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015.2017), e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:
 - a) <omissis>;
 - b) per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA);
 - c) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto e inferiore a un milione di euro, si avvalgono dell'elenco degli operatori economici costituito presso la SUA VdA al fine della individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento mediante procedura negoziata. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13.2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per la gestione della procedura di gara e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, a condizione che si proceda mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di più soggetti;
 - d) <omissis>.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;

- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- le principali condizioni contrattuali.

Ritenuto, pertanto, di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i "lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione marciapiede, lungo la S.R. 44, tra le loc. Mettie – Steina", identificati dal seguente CUP: J93F22000070004.

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella Categoria unica prevalente OG10 "impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua di impianti di pubblica illuminazione - classe P", o superiore o in alternativa in possesso di idonea iscrizione nel Registro delle Imprese per la tipologia di attività prevista nella presente procedura, istituito presso la competente Camera di Commercio, ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri.

Considerato che l'art. 36, comma 9 bis, del citato Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 dispone: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Considerato che, nel caso in parola:

- il disposto dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 relativamente al fatto che "le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice" deve essere letto in coordinato disposto con gli artt. 40, 44 e 52 nel contesto di procedura che può essere condotta ex art. 1 della l. 11.09.2020 n. 120 cc. 1 e 2, lett. a) per come modificati dall'art. 51, c. 1, lett. a), sub. 1) e sub. 2.1) del d.l. n. 77 del 2021, convertito in l. n. 108.2021;
- le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo, saranno essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;
- la presente procedura sarà svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica "PlaCe-Vda" messa a disposizione dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, organizzato in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione.

Ritenuto pertanto di procedere sulla base delle seguenti scelte:

- a. di procedere alla selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi mediante consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- b. per la selezione delle offerte, di adottare il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50.2016;
- c. ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d. di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

Premesso che:

- il cronoprogramma dei lavori di cui trattasi prevede la conclusione dell'opera entro il 31/12/2023;
- ai sensi del principio della competenza finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, gli impegni di spesa vengono assunti nell'esercizio in cui l'obbligazione nasce ed impegnati nell'esercizio in cui la stessa è esigibile;
- è pertanto, necessario procedere alla variazione di esigibilità dell'intero stanziamento previsto in bilancio, relativo ai lavori, mediante attivazione del FPV, re imputando gli impegni nell'esercizio 2023, in applicazione del principio di competenza finanziaria ai sensi del sopraccitato allegato 4/2 del D.gs. n. 118/2011, in quanto la copertura della spesa è determinata da entrate destinate agli investimenti già esigibili nell'esercizio corrente.

Visto e richiamato l'art. 175, comma 5-quater, lettera b) del D.lgs. 267/2000 che dispone: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta".

Ritenuto quindi conveniente per l'Amministrazione, procedere alla selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, stante l'importo della stessa, mediante affidamento diretto, ai sensi del sopra richiamato art 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, modificato con D.L. 76/2020 e convertito in L.120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021.

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Stefania Rollandoz, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, trattandosi di importo a base di gara compreso tra euro 40.000,00 e euro 150.000,00, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad euro 30,00, mentre per gli operatori economici non è dovuto;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: J93F22000070004;
- il Codice Identificativo di Gara assegnato è il seguente: 957010192C.

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione.

Verificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DETERMINA

- 1. Di dare avvio** alla procedura di affidamento dei "lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione marciapiede lungo la S.R. 44, Mettie – Steina", sulla base degli elaborati progettuali approvati con deliberazione della Giunta comunale 141 in data 22.12.2022, dal quale si desumono le principali condizioni contrattuali che prevedono, in particolare, quanto di seguito riportato:

Importo complessivo a base di gara	Euro	61.652,83
Importo a base di gara soggetto a ribasso	Euro	54.910,33
Importo complessivo non soggetto a ribasso	Euro	6.742,50
di cui: - Importo oneri della sicurezza	Euro	3.000,00
- Importo oneri di discarica	Euro	742,00
- Importo lavorazioni in economia: manodopera	Euro	3.000,00

- 2. Di procedere** alla selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi mediante consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108.
- 3. Di adottare**, per la selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016.
- 4. Di individuare**, al fine del possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 83, comma 1 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella Categoria unica prevalente OG10 "impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua de impianti di pubblica illuminazione - classe I", o superiore o in alternativa in possesso di idonea iscrizione nel Registro delle Imprese per la tipologia di attività prevista nella presente procedura, istituito presso la competente Camera di Commercio, ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri.
- 5. Di approvare** la documentazione predisposta disciplinante la procedura di consultazione del mercato per l'affidamento dei lavori di cui trattasi.
- 6. Di approvare**, nel rispetto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa.
- 7. Di dare atto** che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Arch. Stefania Rollanandoz, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 trattandosi di importo a base di gara compreso tra euro 40.000,00 e euro 150.000,00, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad euro 30,00, mentre per gli operatori economici non è dovuto;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: J93F22000070004;
 - il Codice Identificativo di Gara assegnato è il seguente: 957010192C.
- 8. Di dare**, altresì, atto che:
- l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

A – IMPORTO LAVORI		
A.1	Lavori oggetti a ribasso	€ 54.910,33
A.1.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 54.910,33
A.2	Lavori non soggetti a ribasso	€ 6.742,50
A.2.1	Importo economie	€ 3.000,00

A.2.2	Oneri di scarica (smaltimento e trasporto)	€ 742,50
A.2.3	Oneri per la sicurezza (comprensivi di: DPI, installazione di cantiere con baraccamento, recinzione di cantiere) 4%	€ 3.000,00
A	TOTALE NETTO	€ 61.652,83
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese per interferenze/allacciamenti	€ 250,00
B.2	Spese tecniche (progetto definitivo-esecutivo, DL, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione CRE) già impegnate euro 5.709,60	€ 7.000,00
B.2.1.	Contributo 4% e IVA 22% spese tecniche	€ 1.881,60
B.2.2	Fondo funzioni tecniche 2%*80% (ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016)	€ 986,45
B.3	Contributo gara ANAC	€ 30,00
B.4	Imprevisti 5% + 10% IVA	€ 3.390,91
B.5	I.V.A. 10%	€ 6.165,28
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.4-B.13)	€ 19.704,23
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 81.357,06

- i lavori devono essere eseguiti entro 225 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
- il finanziamento della spesa è determinato da somme a disposizione del bilancio dell'Ente ed in particolare da una quota dell'avanzo di amministrazione e da una quota degli oneri di urbanizzazione;
- il contratto si perfezionerà mediante atto pubblico a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, con firma digitale;
- il contratto di cui alla presente procedura è soggetto agli obblighi disposti dalla legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti. L'inadempienza da parte dell'operatore economico determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge e la sospensione dei pagamenti inerenti alla commessa.

- 9. Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 19 del regolamento comunale di contabilità, la somma di **euro 30,00=**, quale onere a carico dell'ente per il contributo ANAC con imputazione al capitolo 20401 del bilancio di previsione 2022/2024, come segue:

Articolo	Missione	Programma	codice voce	Fonte di finanziamento	n. impegno/anno
40	10	05	2.02.01.09.012	Avanzo	803/2022

- 10. Di prenotare** l'impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 19 del regolamento comunale di contabilità la somma di **euro 75.617,46=**, quale onere a carico dell'ente per il lavoro di cui trattasi come di seguito indicato, al capitolo 20401 del bilancio di previsione 2022/2024:

Articolo	Missione	Programma	Codice voce	Fonte finanziamento	Numero prenotazione/ anno
40	10	05	2.02.01.09.012	Avanzo	804/2022

- 11. Di provvedere**, per i motivi in premessa indicati, alle variazioni dello stanziamento del fondo pluriennale vincolato e della correlata quota esigibile di stanziamento di spesa e di entrata, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, come segue:

	Importo impegnato sull'esercizio 2022	fonte finanziamento	Variazione di esigibilità		
		Entrate destinate agli investimenti	2022	2023	FPV
imp. n. 804/2022	€ 75.617,46	€ 75.617,46		€ 75.617,46	€ 75.617,46
totale	€ 75.617,46	€ 75.617,46		€ 75.617,46	€ 75.617,46

- 12. Di dare atto** che le suddette variazioni non determinano modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024 e presentano pareggio finanziario.

13. Di liquidare all'ANAC la somma di euro 30,00=, sull'impegno di spesa n. /200, assunto al precedente punto 9).

14. Di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento dei lavori in oggetto verrà impegnata contestualmente all'aggiudicazione dei lavori e sarà finanziata del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 -annualità 2022 e da una quota degli oneri di urbanizzazione accertati con proprie determinazioni n. 165 del 29.08.2022 e n. 200 del 21.10.2022.

15. Di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

16. Di trasmettere al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 19.03.2007.

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Patrizia RIAL

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Stefania ROLLANDOZ

Il responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/12/2022

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2022 al 10/01/2023

Gressoney-Saint-Jean, lì 27/12/2022

IL RESPONSABILE
(F.to Patrizia RIAL)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/12/2022

Il Responsabile del servizio
Stefania ROLLANDOZ